

media LAWS

Rivista di diritto dei media
2/2018

La tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri

Aurora Vesto

Abstract

Il saggio analizza il ruolo del “diritto all’oblio” nel contesto delle reti sociali, affinché le persone possano esercitare un controllo sugli elementi dei loro dati personali che sono accessibili al pubblico; spesso le informazioni che riceviamo da internet sono “datate” e non più attuali.

Il diritto all’oblio, in questa tensione tra “informazione” e “privacy”, tra “diritto” e “interesse”, tutela la posizione della persona che desidera ostacolare la divulgazione di tutte quelle notizie che non corrispondono più alla realtà storica.

The essay analyses the role of “right to be forgotten” in the context of social networks, by which individuals are vested with the power to control which aspects of their personal data that are accessible to the public; more and more frequently, in fact, the information that we get from the Internet is “dated” and does not reflect the current status quo. The right to be forgotten, in this tension between “information” and “privacy”, between “right” and “interest”, strengthen the legal position of individuals wishing to prevent and stop the spread of news that no longer correspond to the historical truth.

Sommario

1. Genesi ed evoluzione del diritto all’oblio come situazione autonoma. – 2. Il diritto all’oblio nell’informazione “indomabile” di *Internet*. – 3. Una possibile tutela dell’oblio come manifestazione di “interesse legittimo”.

Keywords

Diritto all’oblio, Dati personali, Riservatezza, Informazioni, Interesse sociale

1. Genesi ed evoluzione del diritto all’oblio come situazione autonoma

L’impostazione di qualunque discorso sul diritto all’oblio implica la consapevolezza del collegamento funzionale col diritto alla privacy, col diritto di cronaca e col diritto al trattamento dei dati personali. Il diritto alla riservatezza¹, infatti, si articola principalmente in due sottospecie: diritto alla protezione dei dati personali e diritto al rispetto della propria vita privata²; questi due aspetti sono strettamente connessi in quanto il diritto al rispetto della vita privata può essere messo in discussione da un trattamento abusivo dei dati personali.

¹ Per una recente disamina sulla tutela della privacy e della protezione dei dati personali, anche con profili di diritto internazionale privato, si rinvia a AA.VV., *La protezione dei dati personali ed informatici nell’era della sorveglianza globale*, Temi scelti, (a cura di) M. Distefano, Napoli, 2017.

² E questa la nozione comunemente espressa dal termine *privacy*, che ha segnato l’origine della dottrina della riservatezza.

Nonostante il codice civile non includa il diritto alla riservatezza tra i diritti della personalità, alcuni importanti riferimenti normativi hanno condotto all'individuazione di un diritto alla riservatezza che trae origine dal diritto della personalità. Si rinviene, infatti, il fondamento del diritto alla riservatezza nell'espressione generale di cui all'art. 2 Cost., per il quale «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*»; la tutela volta a preservare l'individuo da intrusioni esterne è rintracciabile, inoltre, nell'art. 8 Cedu, che riconosce ad «*ogni persona*» il «*diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza*».

L'origine del diritto alla riservatezza è di natura giurisprudenziale: in particolare, secondo la dottrina, il *leading case* può essere identificato nella decisione della Suprema Corte del 27.5.1975, n. 2129³, in cui per la prima volta i giudici di legittimità affermano la fondatezza della costruzione giuridica di questo nuovo diritto⁴. Sono seguite diverse pronunce che hanno riconosciuto copertura costituzionale del diritto alla riservatezza nell'art. 2 Cost., nonché precipuo riferimento nell'art. 8 Cedu, mettendo in rilievo la finalità del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, volto a garantire che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2, comma I, codice della *privacy*).

In questa cornice si è acquisita la consapevolezza che è fondamentale operare il giusto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.) e il diritto di cronaca (art. 21 Cost.), per verificare le ragioni della prevalenza eventuale dell'uno o dell'altro nel contesto concreto.

Il diritto all'oblio, che rinviene la propria ragion d'essere nel decorso del tempo e nella naturale propensione dell'uomo a dimenticare il passato, è nato - per creazione giurisprudenziale - come specificazione del diritto alla riservatezza ma con peculiarità autonome e distinte. Infatti, il diritto all'oblio non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti riservati appartenenti alla sfera intima dell'individuo, ma ad ostacolare la rievocazione, a distanza di molto tempo, di fatti già resi di dominio pubblico, quando è venuta meno l'attualità della notizia, fino al punto da divenire estranea alla sfera sociale e/o lavorativa dell'interessato.

In altri termini, la ripubblicazione della notizia, ormai priva di utilità sociale nell'ambito della funzione tipica dell'informazione, determina un *vulnus* nella sfera esistenziale della persona, fino ad assumere i contorni del carattere diffamatorio, trattandosi di notizia vetusta e non più attuale.

Ecco perché, oggi, il diritto all'oblio è una proiezione assiologica del dato oggettivo emergente, cioè dell'affievolimento dell'interesse sociale alla notizia.

Il nostro ordinamento tutela l'attualità dell'immagine sociale della persona, specialmente in relazione al diritto di cronaca, in una dimensione esistenziale caratterizzata da una instancabile ricerca di visibilità. Prima dell'avvento della tecnologia digitale e dei network globali, dimenticare una notizia era più facile, costituiva quasi la regola ed era difficile riesumarla a distanza di tempo. Oggi, viceversa, dimenticare una notizia rap-

³ In *Giur. it.*, 1976, I, 970.

⁴ G. Alpa, *Manuale di diritto privato*, IX ed., Vicenza, 2015, 175.

presenta un'eccezione e la sua facilità di nuova divulgazione è capace di causare danni alla vita di un consociato.

E' vero che l'interessato può chiedere la cessazione del fatto lesivo con un ricorso rivolto al Garante per la protezione dei dati personali (art. 145, d.lgs. n. 196/2003) o esercitando un'azione inibitoria innanzi all'autorità giudiziaria, ma occorre la verifica dell'effettiva efficacia del rimedio. Anzi, una "coraggiosa posizione"⁵ della giurisprudenza di merito⁶, supportando le proprie argomentazioni con una rigorosa interpretazione delle regole attuative della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ha "fissato il principio secondo cui, una volta emersa l'illiceità dei contenuti, il social network ha l'obbligo di eliminare i link e le informazioni ingiuriose anche a prescindere da un ordine dell'autorità amministrativa o giudiziaria"⁷.

Secondo un'autorevole dottrina, «il diritto all'oblio tutela l'interesse del soggetto a che informazioni relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato siano attualizzate o cancellate»⁸; non a caso esso trova una specifica fonte nella disciplina del c.d. codice della privacy, laddove si attribuisce all'interessato il diritto alla cancellazione, alla trasformazione, al blocco, alla rettificazione, all'aggiornamento e integrazione dei propri dati personali (art. 7, d.lgs. n. 196/2003).

La tutela del diritto all'oblio che ha come contraltare il "diritto ad essere ricordati", dunque, evita al soggetto la ripubblicazione ovvero la permanenza nel mondo di *internet* di notizie sul proprio conto che siano divenute prive di interesse sociale, che possono, invece, solo nuocere all'evoluzione della persona nella dimensione attuale.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'importanza del "diritto a non essere ricordati" in

⁵ Efficacemente così definita da A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, fasc. 2, 440.

⁶ Trib. Napoli Nord, sez. II civ., ordinanza 3.11.2016 (in *DeJure*), ove si legge che "pur non essendovi un obbligo di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia, sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsabilità *a posteriori* dell'*hosting provider* sorge per non aver ottemperato una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell'autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto".

⁷ A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., 440.

⁸ C.M. Bianca, con la collaborazione di M. Bianca, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, 102.

diverse pronunce, in particolar modo di natura europea⁹, che elevano il diritto all'oblio a diritto inviolabile. Si pensi alla sentenza del 2015 del Tribunale di Roma¹⁰, secondo

⁹ V. Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 13.5. 2014, causa C-131/12 (sentenza Costeja). – *Google Spain SL e Google Inc.*, in www.curia.europa.eu. La sentenza è stata commentata in Italia da molti autori, tra cui si ricorda, senza spirito di esautività, F. Melis, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, 2, 171-177; A. Palmieri - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, Quaderno n. 1 (27 maggio, 2014), in <http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf>; G. Giannone Codiglione, *Motori di ricerca, trattamento di dati personali ed obbligo di rimozione: diritto all'oblio o all'autodeterminazione informativa?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 1072-1079.

A tal proposito si ricorda l'atteso Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, con applicazione diretta a partire dal 25 maggio 2018 (per un primo commento si rinvia a F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016), dove si assiste al trionfo della c.d. autodeterminazione informativa (Per approfondimenti si rinvia a A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., spec. 428). Questo Regolamento presenta “una previsione molto attesa: l'art. 17 fra tutela dei dati personali dei minori e autodeterminazione informativa”: si tratta della previsione del c.d. diritto all'oblio. Si tratta specificatamente della previsione contenuta nel primo paragrafo dell'art. 17, alla lett. f), in cui si contempla il diritto alla cancellazione quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, par. 1. Previsione che può essere compresa solo attraverso una lettura sinottica del 65° considerando («un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il “diritto all'oblio” se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore [...]») dove si afferma che il diritto alla cancellazione è particolarmente rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento. L'interessato, tuttavia, dovrebbe poter eliminare tale tipo di dati personali, in particolare in una realtà sempre più distante dalla materialità quale internet, indipendentemente dal fatto che non sia più minore. Gli utenti potranno, quindi, esigere dal titolare del trattamento la cancellazione delle informazioni inserite on line in violazione della regola contenuta all'art. 8 relativa all'età minima necessaria per poter esprimere validamente in autonomia il consenso al trattamento dei dati effettuati da siti di socializzazione (A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., 425-426). Si rileva, altresì, come «nell'articolo rubricato con una, forse indebita, sovrapposizione dei termini oblio e cancellazione, vengono individuate delle situazioni tassative in cui è possibile esercitare il diritto alla cancellazione, disciplinato ora in modo molto più specifico rispetto al generico richiamo contenuto all'art. 12 (*Diritto all'accesso*) della Direttiva 95/46/CE e al corrispondente art. 7, par. 3, lett. b (*Diritto all'accesso ai dati personali ed altri diritti*)» (cit., 426-427). Lo scopo del Regolamento è di rappresentare «una poderosa opera di riorganizzazione e di riformulazione del diritto europeo sulla protezione dei dati personali a un livello di generalizzazione adeguato a un testo normativo che mira a essere il perno, o ancor meglio la cornice, della legislazione europea in materia» (F. Piraino, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, fasc. 2, 375).

¹⁰ Trib. Roma, Sez. I civ., 3.12.2015, n. 23771, in *Danno e resp.*, 2016, fasc. 3, 299-302, con commento di F. Russo, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: la prima pronuncia dei Tribunali italiani dopo il caso Google Spain*, 302-309. La pronuncia, nel tentativo di operare un bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse pubblico a rinvenire notizie sul web, applica i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza sul caso *Google Spain*, in una vicenda in cui un avvocato chiedeva al giudice di obbligare un motore di ricerca (nel caso di specie, *Google*) a rimuovere dai propri risultati (cd. “deindicizzazione”) i link a quei siti che riteneva lesivi del suo “diritto all'oblio” (o “*right to be forgotten*”). Orbene, si trattava di una vicenda giudiziaria (risalente agli anni 2012/2013), relativa a presunte truffe e guadagni illeciti legati alla c.d. banda della Magliana, nella quale l'avvocato ricorrente era rimasto coinvolto senza tuttavia esser mai stato condannato. Il giudice di merito ha rigettato la domanda dell'avvocato, sul presupposto che l'interesse pubblico a rinvenire sul web, attraverso il motore di ricerca gestito dalla società resistente, notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio del professionista, anche in considerazione dell'assenza del requisito del trascorrere del tempo e del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica.

cui il diritto all'oblio rappresenta il «legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere del tempo dall'accadimento del fatto)»¹¹. Il rapporto tra il diritto all'oblio e le informazioni veicolate dalla «implacabile invadenza dei motori di ricerca»¹² è stato al centro dell'importante sentenza europea della Corte di Giustizia UE (caso *Google Spain*) del 2014¹³, la quale affronta la problematica concernente la possibilità per una persona di far valere il proprio diritto all'oblio formulando ai motori di ricerca¹⁴ apposita richiesta di non indirizzare gli utenti su una determinata risorsa contenente una notizia ormai non attuale e non più gradita, al fine di ripristinare l'anonimato di quella persona.

La questione ha avuto un grande impatto mediatico, in quanto pone il quesito «se il diritto dell'Unione europea conferisca agli individui il diritto di ottenere la rimozione dei propri dati personali da parte dei soggetti che ne effettuano il trattamento su Internet, quando le finalità per le quali tale trattamento si svolge siano già state soddisfatte o siano venute meno. (...) Questione dibattuta (...), è se un siffatto diritto possa dirsi esistente anche in assenza di un esplicito riconoscimento legislativo, e se - traendo spunto da alcune disposizioni della Carta - le corti siano abilitate a garantirne l'*enforcement*»¹⁵.

¹¹ Trib. Roma, Sez. I civ., 3.12.2015, n. 23771, in *Danno e resp.*, cit., 300.

¹² L'espressione è di A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., 434, ove l'Autrice afferma come l'azione pervasiva dei motori di ricerca, consentendo di individuare informazioni attraverso l'inserimento di una parola chiave (nome della persona), determini una forma di controllo sulla vita delle persone: «questa consapevolezza, già apparsa in una ridda di

¹³ provvedimenti del Garante, è nitidamente emersa anche nel pensiero della Corte di Giustizia, nella oramai celebre sentenza *Google Spain* (...) decisione destinata ad incidere in modo rivoluzionario sulle modalità di circolazione delle notizie».

Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 13.5. 2014, causa C-131/12, cit.

¹⁴ Sul ruolo dei motori di ricerca, i quali, tuttavia, facilitano la violazione del diritto all'oblio, costituendo «un complesso sistema informatico, composto da elementi *software* e *hardware* che vengono tutti combinatamente impiegati dal soggetto che gestisce il motore di ricerca per consentire all'utente di ottenere i risultati richiesti» si rimanda a P. Sammarco, *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in *Dir. inf.*, 2006, 622.

¹⁵ O. Pollicino, *Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?*, in *forum costituzionale.it*, 31.12.2013, 15, ove in particolare, P.A. rileva come le conclusioni rassegnate dall'Avvocato generale (Niilo Jääskinen) documentino la valorizzazione interpretativa che, nel nuovo contesto tecnologico, sembra caratterizzare il portato normativo della Carta di Nizza-Strasburgo quale parametro privilegiato, e finalmente di natura super primaria, per le operazioni di bilanciamento da parte dei giudici di Lussemburgo. Dunque, ci si domanda se l'art. 7 e 8 della Carta, in combinato disposto con alcune disposizioni contenute nella direttiva 95/46 (segnatamente, l'art. 12, lett. b) e l'art. 14, lett. a) che attribuiscono agli interessati, rispettivamente, il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati e il diritto di opporsi al trattamento), possano offrire un fondamento giuridico al diritto all'oblio. A tale quesito risponde l'Avvocato generale, per il quale nessun generalizzato diritto all'oblio può desumersi in alcun modo dalle disposizioni della direttiva, nemmeno se interpretate conformemente al parametro «costituzionale» dell'art. 7 della Carta. Infatti, secondo il ragionamento dell'Avvocato generale, se i gestori dei motori di ricerca in Internet fossero gravati della rimozione dei risultati segnalati dagli utenti come lesivi dei propri diritti, senza una previa consultazione o richiesta del gestore delle rispettive pagine *web*, si assisterebbe a una combinazione non equilibrata tra la libertà di espressione e di informazione e la tutela della vita privata degli interessati.

Si coglie, così, l'evoluzione che ha interessato il diritto all'oblio¹⁶, il quale nasce per indicare il diritto all'attualità della notizia per poi, oggi, realizzarsi come «diritto al controllo della propria immagine sociale nella rete internet, esprimendo l'esigenza di una dimensione attualizzata dei propri dati e della propria identità personale nei *social network*»¹⁷.

¹⁶ C'è chi in dottrina (G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, 4-5, 591-604) opportunamente rileva come l'espressione "diritto all'oblio" venga utilizzata almeno in tre differenti accezioni.

Secondo una prima accezione, con il diritto all'oblio si fa riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo; per questa accezione, dunque, il diritto all'oblio è relativo a vicende che hanno costituito fatti di cronaca o comunque in relazione alle quali la pubblicizzazione, cioè la fuoriuscita dalla sfera della riservatezza degli interessati, era da considerarsi lecita (cit., 592). Già in questa prima definizione il tempo gioca un ruolo importante anche qualora non si tratti di eventi di cronaca, ma di eventi in relazione ai quali un periodo significativo sia ormai trascorso e invece manchino elementi di contestualizzazione nel tempo: ecco perché, in questi casi, la giurisprudenza ha ravvisato la violazione del diritto all'identità personale (cit., 593).

Una seconda accezione, invece, si può ravvisare con l'utilizzo di Internet e delle reti telematiche per diffondere l'informazione. In questi casi, infatti, non si tratta solo o necessariamente di una ripubblicazione dell'informazione, ma piuttosto di una permanenza della stessa nella rete, giacché muta l'esigenza che si vuole soddisfare. Infatti, in tali casi, «il tempo da considerare non è più quello trascorso tra la pubblicazione dell'informazione e la ripubblicazione, ma quello trascorso dal tempo della pubblicazione che perdura. (...) Siamo di fronte ad un *continuum* temporale e non più a due eventi puntuali», sicché l'esigenza non è quella di non ripubblicare bensì quella di collocare la pubblicazione, avvenuta magari legittimamente molti anni addietro, nell'attuale presente (cit., 593), nell'ambito di uno scenario che vede l'identità come protagonista.

Per una terza accezione, infine, in sintonia con la proposta di regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, il diritto all'oblio «si riferisce al diritto alla cancellazione, al blocco, al congelamento dei dati o all'opposizione al trattamento dei dati previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 "relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (cit., 594); in questa prospettiva, volendo delineare i confini «si può definire la cancellazione come un'operazione sui dati che esclude ogni ulteriore conservazione degli stessi, mentre l'oblio sembra piuttosto essere una finalità, che si può raggiungere con la cancellazione, ma anche con il blocco» (cit., 596).

Nelle prime due accezioni, il diritto all'oblio «appare strumentale al diritto all'identità personale» (cit., 600), poiché in entrambi i casi il bene giuridico tutelato è quello dell'identità personale; viceversa, nella terza accezione, il diritto all'oblio consiste nella cancellazione dei dati, in quanto (in questo caso) la protezione dei dati personali costituisce il bene giuridico da tutelare. Dunque, in questo ultimo caso, «il diritto a cancellare è strumentale al diritto alla protezione dei dati personali. Il dato personale può essere cancellato, come afferma la Corte, se non è più adeguato, aggiornato pertinente» (cit., 601). Tuttavia è bene sottolineare che «i due diritti in considerazione, il diritto all'identità personale il diritto alla protezione dei dati personali, sono diritti molto vicini e volti a tutelare un unico bene: quello dell'identità della persona» (*ibidem*).

Con riferimento al dato temporale, inoltre, l'Autrice conclude asserendo che «il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l'identità muta col tempo. Divengono essenziali la contestualizzazione e la storicizzazione. Eventi occorsi in una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico. Sul terreno di questo conflitto, fra la verità della storia e l'identità attuale, nasce il diritto all'oblio» (cit., 602).

¹⁷ C.M. Bianca, *Istituzioni*, cit., p. 102. In tal senso anche C. D'Agata, *Danni da illegittimo trattamento dei dati personali: riservatezza, protezione dei dati e diritto all'oblio*, in *Il danno alla persona*, (a cura di) G. Cassano, (premessa di) P. Schlesinger, Milano, 2016, 666, ove l'Autrice afferma che la «tematica (...) del diritto all'oblio che, nata sotto l'egida del diritto alla riservatezza in senso stretto, sta assumendo una collocazione ben più complessa intersecando, sotto diversi profili, la protezione dei dati, l'identità personale e il diritto alla c.d. "immagine sociale"». Cfr. S. Nèger, *Il diritto all'oblio*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2007, 59 ss.; T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi e G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 ss.

2. Il diritto all'oblio nell'informazione "indomabile" di Internet

C'è chi con profondità e creatività si è interrogato su chi, nel mondo contemporaneo, abbia il compito di scrivere un "palinsesto della vita"¹⁸ di nuovo conio, nella consapevolezza che l'autodeterminazione della persona esprima la più intensa libertà sia esistenziale che giuridica: su questo sfondo si staglia la questione dei rapporti tra autonomia, autodeterminazione e partecipazione.

La partecipazione alla socialità spesso riduce la libertà dell'individuo a favore di una identità atomistica o seriale, che non supera l'insidia di «un fenomeno anomalo e allarmante di omologazione sociale e di obliterazione della diversità, intesa e percepita come un ingombro»¹⁹.

Questo accade anche perché all'identità (che si incastrava perfettamente nel precedente momento storico, ma non più nella condizione contemporanea) oggi sembra sostituirsi l'"identificazione", concepita come (non un prodotto finito ma) un incessante e infinito processo di riproduzione e riciclo.

L'identità, invece, è l'immagine della persona che si evince dalle interazioni sociali nella prospettiva pubblica, delineando così un prodotto finito (si pensi a un documento di riconoscimento) che si pone tra la persona e l'ambiente, con il conseguente riconoscimento della persona con riferimento alle altre persone. Diversamente opera la identificazione, che è capace di moltiplicare l'identità ricreandola in una discontinuità di relazioni che vengono costantemente negoziate. Senza trascurare che il «web, agendo come vetrina dell'identità umana, ha lasciato vittime sulla propria rete di connessione: tanti infatti sono stati i suicidi come conseguenza di un accanimento subdolo e violento nei confronti di individui particolarmente fragili»²⁰.

Del resto, «la razionalità tecnologica ha formalizzato un modo di affrontare la questione dell'identità che approda a procedure di costruzione nelle quali il contributo dell'altro non si affianca all'autonomia della persona, ma tende a sovrapporsi a essa, a sostituirla. (...) ad esempio con l'algoritmo di Google che stabilisce quali siano le informazioni che, per prime, compaiono quando si avvia una ricerca, così la decisione complessiva su che cosa sia l'identità di una persona può essere trasferita a sistemi che ordinano secondo la propria logica le informazioni ricevute e proiettano all'esterno la

¹⁸ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, 250, ove l'A. afferma che «a questa domanda, espressa in forma insolita, è stata data una risposta che cerca di ridefinire non solo e non tanto le modalità del rapporto tra giuristi e scienziati, ma il ruolo stesso del diritto, da una parte, e di biologia e genetica, dall'altra, individuando così anche le condizioni che contribuiscono a definire il contesto all'interno del quale la persona si autodetermina».

¹⁹ C. Mazzù, *Riflessioni sullo status tra passato e futuro*, in *Il diritto civile all'alba del terzo millennio*, v. I, *Famiglia - Successioni - Contratto - Patrimoni separati*, Torino, 2011, 44.

²⁰ T. Leoncini, *Trasformazioni sessuali e amorose. Decadenza dei tabù nell'era dell'e-commerce sentimentale*, in Z. Bauman - T. Leoncini, *Nati liquidi. Trasformazioni nel terzo millennio*, Sperling & Kupfer Editori, 2017, 70. Cfr. A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., 440, ove l'Autrice, richiamando la sentenza partenopea sulla drammatica lesione dell'intimità personale di una donna che a causa di ciò si è suicidata, ha affermato che innanzi «all'incrudelirsi delle aggressioni alla riservatezza e alla reputazione, che possono tingersi della drammaticità che ben conosciamo proprio perché amplificate dalla possibilità di pubblicazione e condivisione senza filtri di immagini e informazioni con un numero infinito di utenti, il diritto alla cancellazione costituisce uno strumento più che mai prezioso».

“loro” rappresentazione della persona. Giungiamo così a identità “fratturate” dall’attraversamento di troppi confini, virtuali certamente, ma drammaticamente reali»²¹.

Attraverso *internet*, che sfuggendo al principio di territorialità della legge, ostacola l’ingresso della norma per tutelare i diritti lesi, una persona può costruirsi diverse identità, ma può anche desiderare l’aggiornamento o la cancellazione di notizie non più rappresentative della sua posizione sociale. Escluse le ipotesi, in media meno frequenti, in cui le persone sono coinvolte in fatti di cronaca, capita quasi a tutti di vedere, anche contro la propria volontà, una propria immagine in Internet, o perché inserita in un “*post*” da altri o perché il motore di ricerca assorbe una foto da noi inserita in un *social network*. Ecco che, quindi, è sufficiente consultare un comune motore di ricerca, inserendo il nominativo di una qualunque persona, per attingerne informazioni, che tuttavia possono essere sgradite e non più adeguate a “rappresentare” all’esterno quella determinata persona che, per quanto detto, ha «un diritto ad essere dimenticato allorquando la vicenda è da ritenersi conclusa e non più di rilievo per la collettività»²².

Già Aristotele disquisiva di oblio politico greco, quando riassumeva il “patto a non ricordare”, il “decreto dell’oblio voluto nel 403 a.C. da Trasibulo per porre fine alla guerra civile, dopo la cacciata da Atene dei Trenta Tiranni: secondo questo patto “nessuno ha più diritto di serbare rancore del passato contro un altro”²³; dunque, la riappacificazione passava attraverso l’esplicito divieto di ricordare. Questo «patto è stato ripetutamente indicato come modello di prevalenza dell’oblio sulla memoria, espressione dunque di realismo politico e non di attenzione per la verità»²⁴.

Dunque la questione ruota attorno all’interrogativo su come e quando sia possibile coordinare la memoria sociale e il diritto all’oblio, che il singolo vuole difendere.

L’evoluzione della finalità del diritto all’oblio induce a riflettere sulla potenzialità lesiva dei *social networks* quando vengono utilizzati dagli utenti con il precipuo scopo di minare la serenità altrui e, altresì, della perenne possibilità di usufruire di notizie passate, in una dimensione in cui la «privacy (...) eliminata dal discorso morale e politico» diventa «un pezzo di anticaglia destinato a soccombere di fronte all’irresistibile fascino della condivisione»²⁵.

Per queste ragioni è importante che il soggetto a cui appartengono i dati personali possa avere un diritto al “controllo” alla contestualizzazione e all’aggiornamento della propria immagine sociale. In tal senso si è orientata la Cassazione civile a partire dal 2012, quando con una importante pronuncia, che costituisce un *leading case* nel riconoscimento del diritto all’oblio, ha affermato che in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all’oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che,

²¹ S. Rodotà, *Il diritto*, cit., 302-303.

²² M. Mezzanotte, *La memoria conservata in internet ed il diritto all’oblio telematico: storia di uno scontro annunciato*, in *Dir. int.*, 2007, fasc. 4, 399.

²³ Aristotele, *La Costituzione degli Ateniesi*, 39.6.

²⁴ S. Rodotà, *Il diritto*, cit., 215.

²⁵ A. Thiene, *Segretezza e riappropriazione*, cit., 410.

anche quando trattasi di notizia vera, e *a fortiori* se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla sua contestualizzazione e aggiornamento, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione²⁶.

Infatti, la concezione del diritto all'oblio è mutata con l'avvento di Internet, poiché in rete l'informazione permane, in modo gratuito e libero, astrattamente disponibile all'infinito, con l'aggravante della sincronica capacità di collegamento dei motori di ricerca²⁷ che determina la presenza della notizia in Rete in diversi siti e in diverse forme contemporaneamente.

Ciò conferisce natura dinamica alla tutela della *privacy* devolvendo al titolare il controllo della diffusione delle notizie passate che lo riguardano, senza trascurare la particolare evoluzione della latitudine del diritto ad essere dimenticati, giacché da diritto prevalentemente elitario è diventato un diritto attribuito alla generalità dei soggetti.

Il fenomeno non coinvolge solo persone "pubblicamente" note, ma anche la singola identità dei consociati che non devono subire all'esterno l'alterazione del proprio patrimonio intellettuale, professionale, etico. Ecco, dunque, perché la giurisprudenza considera il diritto all'oblio quale diritto a "contestualizzare" le informazioni della persona presente, senza incorrere nella riproposizione informatica di notizie a lui risalenti nel tempo e non desiderate, poiché legate a momenti lontani e dissimili dalla attuale condizione sociale, che perciò rischierebbe di non essere aggiornata e anche discreditata. Quindi il diritto all'oblio si rafforza o si affievolisce a seconda dell'attualità dell'interesse pubblico alla conoscenza di determinati avvenimenti. In questa prospettiva, perciò, è decisivo il trascorrere del "tempo", il quale fa riacquistare l'originaria natura di fatto privato ad avvenimenti che sono stati oggetto di vicende giudiziarie, così come evidenziato dalla sentenza n. 23771/2015 del Tribunale di Roma, secondo la quale «il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati"»²⁸.

Viceversa, se le notizie sono recenti, è esclusa la sussistenza in capo alla persona di un

²⁶ Cass. civ., sez. III, 5.04.2012, n. 5525, in: *Danno e resp.*, 2012, 7, 750, con commento di F. Di Ciommo e R. Pardolesi, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*, 753; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 836-843, con nota di A. Mantelero, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, 843-849. La fattispecie riguarda la vicenda di un esponente politico di un piccolo Comune lombardo, il quale viene arrestato nel 1993 per corruzione ma, alla fine del procedimento giudiziario, viene prosciolto. A distanza di molti anni, il politico lamentava che ancora la notizia che appariva in rete era quella dell'arresto ma senza alcun riferimento al successivo epilogo (il proscioglimento dalle accuse) della vicenda giudiziaria. Con questa sentenza la corte di legittimità, «invocando il diritto all'oblio (*rectius* il diritto a ripristinare la completezza della notizia mercé aggiornamenti e integrazioni dell'originale), impone ai gestori di archivi storici l'obbligo di predisporre un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di seguiti e sviluppi della notizia» (F. Di Ciommo e R. Pardolesi, *Notizia vera, difetto di attualità*, cit.).

²⁷ Infatti, c'è chi asserisce che «Corollario di tali premesse è che oggi Internet costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo» (F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, fasc. 12, 1103).

²⁸ Trib. Roma, Sez. I civ., 3.12.2015, n. 23771, in *Danno e resp.*, cit., 301.

diritto (non alla cancellazione del dato ma solo) alla deindicizzazione²⁹ delle informazioni contenute sul *web* attraverso i motori di ricerca.

Tuttavia, pur assumendo autonoma rilevanza, il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende personali non siano pubblicamente rievocate, trova un limite nel diritto di cronaca³⁰, tutte le volte in cui sussista un interesse (speculare ma) effettivo ed attuale alla loro diffusione³¹. Ma, se non sussiste simile interesse, la notizia già pubblicata in precedenza deve essere aggiornata o cancellata: questo compito spetta al titolare del sito e non al motore di ricerca.

Ecco che si tratteggiano gli stretti legami tra il diritto all'oblio e i diritti di cancellazione, blocco, aggiornamento e opposizione al trattamento dei dati personali disciplinati dagli artt. 7 e 8 del codice della privacy; senza tralasciare il ruolo preventivo che l'Autorità

²⁹ Infatti, al diritto all'oblio si affianca quale sua specificazione «l'ulteriore e distinto interesse del soggetto a non vedere più comparire tra i risultati forniti agli utenti dai motori di ricerca e collegati al proprio nome le informazioni riguardanti la propria sfera personale» (F. Russo, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., 304). Cfr. F. Di Ciommo – R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 7, 701-716.

³⁰ Il diritto di cronaca è una particolare espressione della libertà di stampa, la quale rientra nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), ed è esercitabile a condizione che vengano rispettati tre concorrenti profili: veridicità del fatto, effettiva sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia e continenza espositiva. Siffatti limiti all'esercizio del diritto di cronaca sono stati enunciati prima dalla Cass., I civ., 18.10.1984, n. 5259 (in *Foro it.*, 1984, I, 2711), poi dalla Cass., sez. III, 4.09.2012, n. 14822 (in *DeJure*) e confermati dalla sentenza n. 5525/2012 (cit.) secondo cui l'interessato ha diritto a che l'informazione dei suoi dati risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. In altri termini il diritto di cronaca è esercitato correttamente tutte le volte in cui vengono rispettate le tre condizioni suindicate, e, per quanto riguarda l'oblio, con particolare riferimento al requisito della pertinenza, poiché l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di cronaca soccombe in caso di eccessivo sacrificio del diritto alla riservatezza.

³¹ In tal senso si esprime giurisprudenza consolidata [tra cui si ricorda Cass. civ., sez. III, 26.06.2013, n. 16111, in *Danno e resp.*, 2014, fasc. 3, 271-274 (la fattispecie aveva ad oggetto il diritto all'oblio invocato da un soggetto che, in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche – Brigate rosse –, aveva scontato la relativa pena e, dunque, desiderava non essere più accostato, agli occhi della pubblica opinione, a fatti di terrorismo, trattandosi di una parte della sua esistenza ormai chiusa), con nota di commento di M.C. Daga, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, 274-278] e recente dottrina: «se l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca di molto anteriore trova giustificazione nell'attività politica svolta dal soggetto titolare dei dati, e tale vicenda ha registrato una successiva evoluzione, non si può prescindere da quest'ultima altrimenti la notizia diviene non aggiornata e pertanto sostanzialmente non veritiera» (C. D'Agata, *Danni da illegittimo trattamento*, cit., 746).

Garante per la protezione dei dati personale è deputata a svolgere³².

In questa direzione si collocano le copiose istanze volte ad ottenere l'aggiornamento della propria notizia (specie se oggetto di cronaca giornalistica), a salvaguardia della contestualizzazione della identità del soggetto³³, affinché essa non venga appiattita nel mare di internet. In simili ipotesi, il provvedimento del Garante è rivolto non più al motore di ricerca ma all'editore, in quanto grava su quest'ultimo l'onere di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico *online*, un sistema per l'aggiornamento dei dati idoneo a segnalare "l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un'informazione attendibile e completa"³⁴.

³² A tal proposito, il Garante ha rintracciato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, finalità giornalistiche e documentaristiche, facendo ricorso a protocolli informatici che permettano di interdire l'indicizzazione automatica, da parte dei motori di ricerca esterni ai siti internet in cui le pubblicazioni *online* sono riproposte, delle pagine o delle sezioni contenenti dati personali (tra i tanti, Gdpd, provv. del 27.01.2016, doc. web n. 4749676). Tale soluzione è stata anche confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 13.05.2014, causa C-131/12 – *Google Spain SL e Google Inc.*) che ha avallato la posizione del Garante in ordine al riconoscimento in capo all'interessato del diritto ad ottenere la deindicizzazione del proprio nome da un certo risultato della ricerca effettuata dal *search engine* (C. D'Agata, *Danni da illegittimo trattamento*, cit., 668). Secondo questa pronuncia, infatti, il diritto all'oblio deve essere bilanciato con il diritto di cronaca e con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per il tramite dei *links* forniti dal motore di ricerca (C. D'Agata, *op. ult. cit.*, 744).

Di diverso avviso rispetto alla sentenza della CGUE del 2014, si pone la pronuncia del 9.03.2017 (causa C-398/15) - *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. M.* (in *Notariato*, 2017, fasc. 3, 314-318, con commento di G. Arcella, *Il diritto all'oblio per i dati personali cede rispetto alle esigenze di pubblicità legale*, 318-323), con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea rinviene nell'esigenza di pubblicità dei dati personali contenuti in un Registro Pubblico un limite al diritto all'oblio. La fattispecie ha origine in Italia, dove l'amministratore unico di una società edile, a seguito di un appalto, ottenuto per la costruzione di un complesso turistico, si rivolge al Tribunale di Lecce per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati presenti nel Registro delle Imprese che lo ricollegano al fallimento di una precedente società di cui era stato amministratore unico e liquidatore, evidenziando che la permanenza di tali dati lo danneggia nello svolgimento della sua attuale attività imprenditoriale. La Corte di Giustizia, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale, afferma che la pubblicità del Registro delle imprese assolve ad una funzione pubblica essenziale, poiché garantisce la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi: corollario di ciò è che il semplice trascorrere del tempo (nel caso di specie, un decennio) o la cessazione della società cui i dati di si riferiscono, non affievoliscono l'interesse dei terzi a consultare le informazioni contenute nel registro delle imprese. Ciononostante, la sentenza prevede che le persone fisiche interessate possano richiedere un accesso limitato ai dati personali ma tale valutazione spetta agli Stati membri. Cioè, «l'aver ribadito che esistono delle esigenze superiori rispetto agli interessi dei singoli, che permangono nonostante il decorso del tempo, significa che la pubblica fede, connessa a prerogative statuali, è riconosciuta come un valore» (G. Arcella, *Il diritto all'oblio per i dati personali*, cit., 323).

³³ Cfr. Cass. 5.05.2012, n. 5525, in *Foro it.*, 2013, 305, secondo cui se una vicenda ha registrato una successiva evoluzione non può prescindere dall'informazione in ordine a quest'ultima, giacché altrimenti la notizia (originariamente completa e vera) diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera.

³⁴ Gdpd, provv. del 24.01.2013, (doc. web n. 2286820).

3. Una possibile tutela dell'oblio come manifestazione di "interesse legittimo"

Pur in assenza di una esplicita definizione legislativa, sia la giurisprudenza italiana³⁵ che la dottrina³⁶, in maniera unanime, hanno attribuito all'oblio natura di "diritto soggettivo". Ciononostante è possibile avanzare una diversa posizione teorica, che muove dalla teoria che individua l'esistenza dell'interesse legittimo nel diritto privato, intesa come situazione giuridica attiva posta a tutela del soggetto nei confronti di altri soggetti privati.

Come è noto, tra le situazioni giuridiche soggettive il diritto soggettivo ha un ruolo preminente, consistendo in una situazione giuridica attiva, di vantaggio, che attribuisce al suo titolare "la liceità di agire per la soddisfazione di determinati interessi"³⁷.

Al pari del diritto soggettivo, come situazione giuridica attiva, vi è l'interesse legittimo che, viceversa, ha sempre dovuto "stentare" per ottenere pieno riconoscimento (prima) nel diritto amministrativo³⁸, in quanto la sua irrisarcibilità era un caposaldo della dottrina tradizionale e costituiva l'archeologia della regola³⁹, nonostante la formale tutela attribuitagli dalla nostra Costituzione (art. 24 Cost).

In dottrina, a cogliere l'essenza dell'interesse legittimo, in considerazione del suo stretto legame con l'esercizio del potere pubblico, è pervenuta la teoria normativa di Mario Nigro, che ravvisa nell'interesse legittimo una posizione qualificata di vantaggio, che conferisce al titolare poteri atti ad influire sullo svolgimento dell'azione amministrativa per conseguire il bene finale.

Mentre, ad oggi, nel terreno amministrativo l'interesse legittimo ha comunque natura attiva, così non è nel campo privato⁴⁰ dove l'interesse legittimo è stato ricostruito come

³⁵ Cfr.: Cass. civ., 9.04.1998, n. 3679, in *Danno e resp.*, 1998, n. 10, 882-883; Cass., 18.10.1984 n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, 762; Trib. Roma, 15.05.1995, in *Dir. inf. e informatica*, 1996, 427; Cass. pen., sezione V, 24.11.2009, n. 45051, in *Studium Iuris*, 2010, n. 5, 577.

³⁶ Tra i tanti che, seppur implicitamente, si evince accolgono la natura di diritto soggettivo, si ricordano: F. Di Giommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, fasc. 12, pp. 1101-1113;

³⁷ Questa teoria, travalicando l'impostazione tradizionale che identifica il diritto soggettivo nel potere, attribuisce valore fondamentale al momento della liceità, definendo così il diritto soggettivo come "ágere licèrè" (D. Barbero, *Il diritto soggettivo*, in *Foro it.*, 1939, IV, 42)

³⁸ Per una ricostruzione si rimanda a: A. Falzea, *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 680 ss.; G. Alpa, *Il revirement della Corte di Cassazione sulla responsabilità per lesione di interessi legittimi*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, fasc. 4-5, 907-921; A. Romano, *Sono risarcibili; ma perché devono essere interessi legittimi?*, in *Foro it.*, 1999, 3222 ss.; M. Protto, *Crolla il muro dell'irrisarcibilità delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?*, in *Urb. app.*, 1999, 1067 ss.; A. Di Majo, *Il risarcimento degli interessi "non più solo legittimi"*, in *Corr. giur.*, 1999, fasc. 11, 1376-1381; F.D. Busnelli, *Lesione di interessi legittimi: dal muro di sbarramento alla rete di contenimento*, in *Danno e resp.*, 1997, 269 ss.; S. Giacchetti, *La risarcibilità degli interessi legittimi e Don Ferrante*, in *Rass. Cons. St.*, 1997, 1471 ss.; F.G. Scoca, *Contributo sulla figura dell'interesse legittimo*, Milano, 1990; Id., *Ma che cos'è questo interesse legittimo?*, in *Foro amm.*, 1988, 331 ss.

³⁹ Prima della Cass. civ., Sez. Un., 22.07.1999, n. 500 (in *Giust. civ.*, I, 2261 ss.). Cfr.: F. Satta, *La sentenza n. 500 del 1999: dagli interessi legittimi ai diritti fondamentali*, in *Giur. cost.* 1999, 3236; S. Giacchetti, *La risarcibilità degli interessi legittimi è «in coltivazione»*, in *Cons. St.*, 1999, II, 1598 ss.

⁴⁰ Ad ammettere per la prima volta, nel diritto privato, la configurabilità di interessi legittimi, fu Cass. Sez. Un., 2.11.1979, n. 5688 (in *DeJure*). Il dibattito è stato avviato in occasione del c.d. "caso Santhià", cioè del licenziamento che ha coinvolto un lavoratore per ragioni politiche. Altresì, di recente cfr. Trib. Trani, ord. 22.09.2011 (in *DeJure*).

situazione di vantaggio ma *inattiva*⁴¹, poiché il soddisfacimento dell'interesse non dipende dalla condotta del titolare ma dall'esercizio di un potere di natura privatistica da parte di un altro soggetto. Affinché possa configurarsi questa situazione, è necessario che il potere, che fa da contraltare all'interesse legittimo, sia limitato da norme che ne disciplinano (in modo non vincolante) le modalità di esercizio, lasciando al soggetto un certo margine di discrezionalità in ordine al suo uso.

Oggi si registra nel diritto privato lo stesso atteggiamento di ritrosia sviluppatosi nel campo amministrativo, al punto da confermare l'affermazione di Nigro⁴², per il quale l'interesse legittimo rappresentava uno dei più grossi rompicapo della teoria generale del diritto.

A tal proposito c'è chi⁴³, partendo dalle acquisizioni teoriche della Scuola pisana e riconsiderando le categorie fondamentali del diritto civile, ritiene: che il catalogo dei contesti di operatività dell'interesse legittimo nel diritto privato sia suscettibile di integrazione; che l'interesse legittimo di diritto privato sia un situazione giuridica totalmente attiva; che il comportamento del soggetto titolare dello speculare potere non può essere esercitato in modo meramente arbitrario ma in modo discrezionale, seppur attenendosi ai principi di buona fede e sussidiarietà.

In particolare, degno di nota appare il ruolo della figura dell'interesse legittimo nella ricostruzione della disciplina sul trattamento dei dati sensibili (concessione e/o revoca), nella dialettica tra diritto alla *privacy* e diritto alla notizia, nel «noto dibattito sul “diritto all'oblio”, in cui il fattore “tempo”⁴⁴, quale indice di attualità e, solo per questo, di meritevolezza dell'interesse alla notizia, assolve alla funzione di misuratore del sacrificio esigibile dal privato rispetto al diritto di cronaca»⁴⁵. La possibile ricostruzione dell'oblio come interesse legittimo può delinarsi per la lesione che il privato subisce in caso di notizia, non più veritiera ed attuale, che permane nei motori di ricerca; se fosse un diritto soggettivo la richiesta di rimozione dei dati dovrebbe essere più semplice e, anzi, operare automaticamente; mentre, l'effettiva tutela della posizione del privato è rimessa all'affidamento di un comportamento improntato alla correttezza da parte dei

⁴¹ La tesi è della Scuola Pisana, in particolare di L. Bigliuzzi Geri, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967. Infatti l'Autrice considera il diritto soggettivo «una tipica situazione attiva e di vantaggio, cioè attiva-attiva» (cit., 18), mentre l'interesse legittimo come una «situazione bensì di vantaggio, e in questo senso attiva, ma, per il resto, sostanzialmente inattiva» (cit., 19), dunque si tratta di una situazione “inattiva-attiva”. L'inattività indica che manca un contenuto specifico di attività e, perciò, che la realizzazione dell'interesse è subordinata ad una condotta altrui.

Nel 1998, nei giorni 29-30 maggio, è stato organizzato a Pisa un Convegno di Studi dal titolo “Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo”, in ricordo della prof.ssa Lina Bigliuzzi Geri, i cui contributi sono pubblicati in U. Breccia - L. Brusciuglia - F.D. Busnelli (a cura di), *Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo*, Torino, 2001. Attraverso questo scritto i colleghi e gli allievi pisani hanno adattato la figura dell'interesse legittimo di diritto privato a nuovi orizzonti, come il trattamento dei dati personali e la disciplina consumeristica.

⁴² Cfr. M. Nigro, *Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico*, Studi in onore di A. Papaldo, Milano, 1975.

⁴³ C. Mazzù, *La logica inclusiva dell'interesse legittimo nel rapporto tra autonomia e sussidiarietà*, Torino, 2014.

⁴⁴ Indiscutibilmente il “tempo” assolve un ruolo importante nei fenomeni giuridici; infatti, c'è chi ne disquisisce in termini di “tempo vuoto” (che rappresenta un tempo senza interessi umani), come “tempo senza eventi e senza comportamenti” (A. Falzea, *Fatto naturale*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II. *dogmatica giuridica*, Milano, 1997, 375), o di “tempi e spazi riempiti” (cit., 374).

⁴⁵ Sia consentito il rinvio a A. Vestò, *Interessi legittimi, normativa antitrust e disciplina sulla privacy*, in C. Mazzù, *La logica inclusiva*, cit., 279-280.

gestori dei motori di ricerca.

Negli ultimi anni si è avuto un incremento delle istanze per avviare la procedura di segnalazione dei contenuti *on line* che il richiedente desidera vengano rimossi dai servizi dei motori di ricerca, ai sensi delle leggi vigenti.

Anche da qui la riprova dell'acquisita maggiore coscienza dell'operatività dello strumento giuridico di protezione, inquadrato nella dinamica delle situazioni giuridiche ricostruite secondo una logica dialettica fondata sul principio di uguaglianza e di tutela della persona umana ed in un'ottica solidale.

Come citare il contributo: A. Vesto, *la tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri*, in *Medialaws – Rivista dir. media*, 2018, n. 2, in corso di pubblicazione